

Allegato sub B)

COMUNE DI VESCOVANA

Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI**

Approvato con delibera C.C. n° 56 del 30.10.2000

SOMMARIO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo N. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Articolo N. 2 FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
- Articolo N. 3 FORMA DI GESTIONE
- Articolo N. 4 ESCLUSIONI
- Articolo N. 5 DEFINIZIONI
- Articolo N. 6 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Articolo N. 7 PRINCIPI GENERALI
- Articolo N. 8 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI
- Articolo N. 9 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
- Articolo N. 10 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

TITOLO II : NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

- Articolo N. 11 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI
- Articolo N. 12 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
- Articolo N. 13 MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI
- Articolo N. 14 SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"
- Articolo N. 15 GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE
- Articolo N. 16 GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDO
- Articolo N. 17 AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI
- Articolo N. 18 SERVIZIO DI RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI
- Articolo N. 19 GESTIONE DELLA FRAZIONE CARTA
- Articolo N. 20 GESTIONE DELLE FRAZIONI PLASTICA, VETRO, LATTINE E BARATTOLI
- Articolo N. 21 GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE
- Articolo N. 22 GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
- Articolo N. 23 GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
- Articolo N. 24 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
- Articolo N. 25 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE
- Articolo N. 26 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
- Articolo N. 27 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE
- Articolo N. 28 CENTRO MULTIRACCOLTA

TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

- Articolo N. 29 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI
- Articolo N. 30 SPAZZAMENTO
- Articolo N. 31 SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE
- Articolo N. 32 CESTINI STRADALI
- Articolo N. 33 RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI
- Articolo N. 34 PULIZIA DEI MERCATI
- Articolo N. 35 POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI
- Articolo N. 36 AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
- Articolo N. 37 ALTRI SERVIZI DI PULIZIA
- Articolo N. 38 SGOMBERO NEVE

Articolo N. 39 OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA
Articolo N. 40 LAVAGGIO DEI CONTENITORI
Articolo N. 41 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI
NON EDIFICATI
Articolo N. 42 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI
Articolo N. 43 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

Articolo N. 44 DISPOSIZIONI DIVERSE
Articolo N. 45 AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE
Articolo N. 46 LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE
Articolo N. 47 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

TITOLO IV : NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Articolo N. 48 PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo N. 49 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Articolo N. 50 MEZZI DI RACCOLTA
Articolo N. 51 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI E MODALITA' DI PESATURA

TITOLO V : VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo N. 52 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
Articolo N. 53 COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Articolo N. 54 CONTROLLI E VIGILANZA
Articolo N. 55 SANZIONI
Articolo N. 56 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ALLEGATI

Allegato A NORME SANZIONATORIE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Il Comune di Vescovana con il presente Regolamento, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'ambito normativo entro il quale si svolgono le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti ed agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.

In particolare l'intera gestione dei Rifiuti viene effettuata da questo Comune con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

a) evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) determinando le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;

c) garantendo una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione ;

d) ottimizzando le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

e) individuando i criteri per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;

f) fissando le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;

g) garantendo il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

h) stabilendo di considerarli rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

Il presente Regolamento assume il "Conferimento differenziato" e la "Raccolta differenziata" quali sistemi e procedure per ottenere i "flussi distinti" di cui al comma precedente.

Il presente Regolamento si applica a tutti i rifiuti prodotti sul territorio comunale per i quali il Comune ha l'obbligo della raccolta e smaltimento:

- rifiuti urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti urbani ingombranti;
- rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- rifiuti urbani esterni.

Sono esclusi da questo Regolamento, in quanto il Comune non è direttamente coinvolto, i seguenti tipi di rifiuti:

rifiuti speciali non assimilati agli urbani per i quali il Comune non abbia istituito, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione degli stessi;

rifiuti pericolosi non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D) del D.lgs. n. 22/97;

scarichi industriali, emissioni gassose, polveri, calore, radiazioni per i quali valgono le disposizioni a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale.

Articolo 2 - FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato, con separazione dei flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta quali carta, vetro, materiali metallici, plastica, ed altre frazioni di RSU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di risorse disponibili da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;
- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei RSU (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali le norme vigenti prescrivono l'adozione di tecniche di smaltimento separate;
- ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

Articolo 3 - FORMA DI GESTIONE

I servizi di raccolta e smaltimento dei R.S.U. di cui al presente Regolamento sono gestiti dal Comune secondo le forme previste dalla legge 8/6/1990, n. 142 ed in particolare con l'Ente Gestore attraverso apposito contratto di servizio.

Il contratto di servizio dovrà contenere:

- la previsione dell'esercizio della facoltà di riscatto da parte del Comune;
- l'obbligo della regolare manutenzione degli impianti e materiali per l'intero periodo del contratto;
- le modalità della vigilanza sul servizio;
- il canone dovuto per il servizio, ovvero la partecipazione del Comune agli utili d'impresa;
- i corrispettivi dovuti per gli eventuali impianti e/o immobili ceduti dal Comune;
- le modalità per l'esercizio del diritto di devoluzione, ossia del trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli eventuali immobili, impianti e relative pertinenze;
- le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
- i casi di decadenza e di revoca;
- l'obbligo del rispetto dei principi fondamentali di cui al successivo articolo 48.

Ogni altro profilo dei rapporti tra Comune ed Ente Gestore sono regolati dall'apposito capitolato contratto di servizio.

Il soggetto operante (Azienda speciale, Consorzio, Società mista, Ditta privata, ecc.), verrà d'ora innanzi menzionato come "Ente gestore".

Articolo 4 - ESCLUSIONI

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai rifiuti elencati all'art. 8 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.

Articolo 5 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni di rifiuto nel suo ciclo completo di cui all'art. 6 e 35 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22.

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento.

Compete al Comune la gestione dei rifiuti urbani, così come definiti all'articolo precedente, in regime di privativa nelle forme di cui alla Legge N. 142/90 e all'articolo N. 23 del Decreto Legislativo N. 22/97.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.

Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune di Vescovana nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dalla Legge N. 142/90 e dall'articolo N. 23 del Decreto Legislativo N. 22/97.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Per ragioni di opportunità tecnica ed economica, la raccolta differenziata può essere in ogni momento scissa in tutto od in parte dal restante servizio ed affidata ad uno o più soggetti diversi mediante separati procedimenti contrattuali o concessori.

Per ottimizzare il servizio e realizzare economie di scala, le attività di raccolta e conferimento differenziata possono essere affidate al Consorzio di bacino intercomunale, che potrà gestirle anche mediante rapporti contrattuali o concessori con soggetti od enti abilitati, fatte salve le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale previste ai sensi del comma 5 art. 23 D.Lgs. n. 22/97

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla citata Legge N. 142/90 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Articolo 8 - DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

I produttori di rifiuti Urbani, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi-solido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, ecc.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e 51 del D.Lgs. n. 22/97, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. In caso di inadempienza il Sindaco dispone con propria Ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, allo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziali nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 22/97 è vietato:

a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento rifiuti;

b) esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato "porta a porta";

c) esporre i rifiuti oggetto di raccolta differenziata (es. sfalci e potature, rifiuti ingombranti) a domicilio su chiamata senza che siano stati preventivamente fissati gli accordi tra Ente e Gestore ed Utente;

d) danneggiare le strutture e/o attrezzature del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti;

e) ogni atto o comportamento che intralci, ritardi o impedisca l'opera degli addetti o l'espletamento del servizio stesso (sosta auto nei giorni indicati con segnaletica per lo spazzamento, azioni lesive, ecc.);

f) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;

g) smaltire rifiuti pericolosi (ex tossico-nocivi) al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. n. 22/97;

h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati;

i) il conferimento di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio;

j) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;

k) spostare i contenitori per la raccolta differenziata dei Rifiuti;

l) lanciare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari o di informazione;

m) lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura;

n) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta consentiti e/o contenitori appositamente istituiti;

o) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;

Non viene considerato abbandono :

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei RIFIUTI raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;

- il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti ed al di fuori degli stessi;

- il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani, come definita al precedente articolo 6 tramite compostaggio anche domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.

- il deposito per il conferimento per la raccolta a domicilio su chiamata concordata preventivamente dall'Ente Gestore e l'Utente.

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 27.04.1955 N. 547, DPR 19.03.1956 N. 303 e Decreto Legislativo N. 626/97) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).

Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Articolo 9 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

Il Comune promuove la raccolta differenziata delle seguenti frazioni di rifiuto speciale e urbano pericoloso:

a) Rifiuti pericolosi

- a1) batterie e pile;
- a2) prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T", o "F";
- a3) prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati;
- a4) lampade a scarica e tubi catodici;
- a5) siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale;
- a6) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.
- a7) batterie per auto

b) Rifiuti liquidi

- b1) oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti
- b2) oli e grassi minerali esausti

Per la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al punto a5), il Comune potrà istituire un apposito servizio di raccolta.

Per le frazioni di rifiuto speciale e pericoloso derivanti da :

- attività agricole e agro-industriali;
- attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo ;
- lavorazioni industriali;
- lavorazioni artigianali;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Se non dichiarati assimilabili agli urbani ai sensi del successivo art. 12 il conferimento, la raccolta e lo smaltimento deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Oltre ai divieti di cui al precedente art. 8 è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, di cui al comma 1, lettera a), nei contenitori o nei punti di accumulo destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

Articolo 10 - ORDINANZE, CONTINGIBILI ED URGENTI

Ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 - art. 13 comma 1, e fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere Ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Articolo 11 - DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come Raccolta, Trasporto e Recupero/Smaltimento definite ai sensi dell'art. 6, lett. d) del D.Lgs. 22/97) delle presenti tipologie di Rifiuti Urbani e Speciali:

- Rifiuti Urbani Domestici, come definiti al precedente articolo 6;
- Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani come definiti ai sensi del successivo articolo 12;
- Rifiuti Primari da Imballaggio come definiti all'art. 35 del D.Lgs. 22/97.

Articolo 12 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

In attesa delle disposizioni recanti i criteri di cui all'art. 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n° 22/97, l'assimilazione dei Rifiuti Speciali agli Urbani, ai sensi degli artt. 21 comma 2 lettera g) e 57 comma 1 del citato D.Lgs., ai fini della raccolta e smaltimento, viene così definita:

- dal punto di vista qualitativo si richiama quanto elencato al punto 1.1.1 della delibera C.I. 27/7/84 e comprende anche gli accessori per l'informatica;
- dal punto di vista quantitativo viene assunta a riferimento per ogni singola tipologia di attività, la produzione annua massima di rifiuti per mq dei coefficienti indicati al punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27/4/1999.n.158. In ogni caso, le volumetrie dei rifiuti assimilabili dovranno essere compatibili con i mezzi e le strutture attivate o attivabili nel Servizio di gestione RSU del Comune.

I rifiuti speciali assimilati agli urbani devono comunque rientrare nei seguenti requisiti:
non devono essere stati contaminati con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibensodiossine e/o policlorodibenzofurani, a meno che non siano stati bonificati;

il loro smaltimento non deve dare luogo ad emissioni, affluenti o effetti che comportino maggiori pericoli per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dal trattamento, nello stesso impianto, di soli rifiuti urbani;

devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;

nel caso di compostaggio, il compost prodotto deve possedere tutti i requisiti fissati per questo materiale.

Sono considerati a tutti gli effetti come assimilati agli urbani gli scarti di potatura e sfalcio dei giardini, orti, aree piantumate, ma in peso o in volume compatibili con le potenzialità di raccolta e smaltimento previste nella gestione del servizio frazione verde del Comune.

I rifiuti derivanti da processi di lavorazione industriale devono intendersi Speciali e come tali sottratti da ogni ipotesi di assimilazione ai Rifiuti Urbani: L'onere del relativo smaltimento resta conseguentemente a carico del produttore. Per i rifiuti derivanti da locali di pertinenza di stabilimenti Industriali all'interno dei quali non si esercitano direttamente attività produttive (laboratori di ricerca, uffici, magazzini materie prime, semilavorati e prodotti finiti, reparti spedizioni, officine di manutenzione, rimesse, mense e cucine, spogliatoi e servizi igienici, aree scoperte) ai fini dell'assimilazione, vale quanto sopra stabilito.

E' garantito lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani che rispettano i criteri succitati attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative ed operative dell'Ente Gestore.

Articolo 13 - MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, comprese le zone sparse.

Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad accumulare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune.

Le modalità e le frequenze di raccolta e altre indicazioni specifiche vengono determinate con apposito provvedimento, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Pertanto l'amministrazione Comunale potrà servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero, oppure ciò si renda necessario in attuazione dell'articolo 23, commi 1,2, e 3 del Decreto Legislativo N. 22/97.

Il conferimento in cassonetti o altri contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;

b) è vietato introdurre nei contenitori:

- sostanze liquide;

- materiale acceso o non completamente spento;

- materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;

- rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del D.Lgs. 22/97;

- rifiuti pericolosi (ovviamente gli stessi potranno essere inseriti negli appositi contenitori ove predisposti).

c) il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e negli appositi contenitori e/o sacchetti trasparenti nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;

d) i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta, sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, proteggendoli anche con appositi contenitori il quale deve garantire la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario.

e) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione, impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti;

f) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti.

Articolo 14 - SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"

Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.

Per alcune frazioni degli RSU il servizio potrà essere attuato su chiamata, ovvero sarà disponibile per gli utenti con frequenza minima fissata nei successivi articoli previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee.

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

Nel caso i contenitori siano posizionati in modo da ingombrare il passaggio (pedonale e/o veicolare) o deturpare il paesaggio, l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà

obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

Per utenze di tipo domestico ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

Il Comune potrà fornire alle utenze di cui al precedente comma, appositi bidoni di adeguata capacità che rimarranno di proprietà del Comune. Tali contenitori si considereranno in custodia dei singoli utenti, degli amministratori del condominio e/o ditta o di chi a loro vece ha provveduto a ritirarli presso gli Uffici Comunali preposti e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.

Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che l'amministrazione riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi i sacchi e/o contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti.

Articolo 15 - GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE

La raccolta della frazione VERDE degli RSU viene effettuata di norma attraverso il conferimento del cittadino nell'area multiraccolta o nei centri raccolta verde (ove attivati dal Comune), tale conferimento è regolato dal successivo articolo 28.

In alternativa o integrativa, potrà essere effettuata la raccolta con il sistema "porta a porta" con frequenza periodica oppure su chiamata telefonica all'Ufficio Tecnico o altro numero telefonico opportunamente individuato. In tale caso, i rifiuti dovranno essere conferiti esclusivamente all'interno di sacchi o appositi contenitori. Solo in caso di ramaglie (non erba) queste dovranno essere legate in fascine.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

L'Ente Gestore, a seguito di accordi con gli Uffici Comunali competenti, potrà effettuare la raccolta e lo smaltimento degli sfalci, gli scarti verdi e di potatura provenienti dalle aree verdi pubbliche e ad uso pubblico.

Articolo 16 - GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

La raccolta della frazione UMIDA degli RSU potrà essere effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana, oppure a mezzo specifici contenitori stradali con svuotamenti minimi bisettimanali.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno, il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà comunque essere garantito il servizio entro il terzo giorno.

I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti a perdere, di dimensioni e caratteristiche approvate dal Comune.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense, ed altre attività con forti produzioni di questa frazione del Rifiuti Urbani Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori dedicati, i quali saranno svuotati con frequenza stabilita dal Comune sulla base effettive necessità e modalità del servizio.

La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità indicate al successivo art. 40.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile, pertanto verranno trasportati in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Articolo 17 - AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI

Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico della Frazione Organica dei rifiuti Urbani domestici.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Organica dei Rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dia luogo ad emissioni di odori nocivi.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione Organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere realizzata ad una distanza minima a 5 metri dal confine e dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguite in particolare le seguenti prescrizioni:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale ;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Articolo 18 - SERVIZIO DI RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI PER LE FRAZIONI RECUPERABILI SECCHIE

I contenitori eventualmente utilizzati per la raccolta di questo tipo di rifiuto devono essere:

- adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste;

- in numero sufficiente ed opportunamente posizionati e il loro svuotamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio ;

- costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili;

- ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone;

- essere mantenuti in costante efficienza.

I contenitori saranno puliti periodicamente, con cadenza definita secondo l'art. 40.

I contenitori per la differenziazione dei flussi di raccolta costituiscono arredo urbano obbligatorio, pertanto possono essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività produttive, di negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi.

I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;

- a collaborare con l'amministrazione Comunale nella diffusione del materiale di pubblicazione del servizio;

- a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino avendo cura di chiudere eventuali coperchi del contenitore stesso. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.

I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.

Il servizio di svuotamento dovrà comprendere inoltre la raccolta ad ogni passaggio di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori, fino alla distanza minima di 5 metri dagli stessi.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ed altre attività in genere che evidenzino forti produzioni di imballaggi e materiali cartacei in genere e/o per i quali non sia utilizzabile, per quantità conferita e/o dimensioni del materiale, il contenitore, stradale o domiciliare, è previsto il conferimento del materiale nel Centro Multiraccolta, tale conferimento è regolato dal successivo articolo 28.

E' vietato eseguire scritte su tali contenitori ed affiggere targhette o manifesti di qualsiasi dimensioni, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Articolo 19 - GESTIONE DELLA FRAZIONE CARTA

La raccolta delle frazioni di Rifiuti Urbani CARTA, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, viene effettuata con il sistema dei contenitori stradali svuotati al bisogno, e comunque con cadenza minima settimanale, oppure con il sistema "porta a porta" con frequenza minima quindicinale.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene posticipata al primo giorno successivo non festivo.

Nel caso di raccolta "porta a porta", tali rifiuti dovranno essere ben chiusi in apposite scatole di cartone e/o sacchetto di carta ovvero legate con spago, al fine di evitare spargimento per le strade.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il Recupero ai sensi del successivo articolo 51.

Per le Utenze quali pubblici esercizi, mense ed altre attività in genere con forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati il servizio dovrà essere di tipo "porta a porta". Queste utenze dovranno provvedere ad uno stoccaggio periodico temporaneo presso il negozio o il magazzino, e consegnare quindi il materiale con le modalità e la frequenza previste nel servizio di raccolta. In tali casi potranno essere utilizzati contenitori adatti (approvati o forniti dal Comune), i quali verranno svuotati con frequenza stabilita dal Comune sulla base effettive necessità e modalità del servizio.

Articolo 20 - GESTIONE DELLE FRAZIONI PLASTICA, VETRO, LATTINE E BARATTOLI

La raccolta delle frazioni PLASTICA, VETRO, LATTINE e BARATTOLI viene effettuata con il sistema con contenitori stradali svuotati al bisogno, e comunque con cadenza minima settimanale, oppure con il sistema "porta a porta" con frequenza minima quindicinale. Per le utenze quali scuole, asili, case di riposo e/o comunità, attività economico-produttivo e altro aventi forti produzioni di alcune di queste frazioni di Rifiuti Urbani domestici o Assimilati verrà utilizzato il sistema "porta a porta" con appositi contenitori i quali verranno svuotati con frequenza stabilita dal Comune sulla base effettive necessità e modalità del servizio.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene anticipata o posticipata di un giorno non festivo.

Gli eventuali contenitori stradali verranno posizionati di norma in modo tale da rendere disponibile agli utenti il conferimento di tutte le frazioni sopra elencate nello stesso punto di raccolta.

La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità indicate al successivo art. 40.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il Recupero ai sensi del successivo articolo 51.

Articolo 21 - GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE

La raccolta della frazione Secco non recuperabile dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a una volta la settimana, oppure con cassonetti stradali con svuotamento minimo bisettimanale.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene anticipata o posticipata di un giorno non festivo.

I rifiuti Secchi non recuperabili dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti a perdere (trasparenti nel caso di raccolta "porta a porta") di opportune dimensioni.

Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati verrà utilizzato il sistema "porta a porta" con appositi contenitori i quali verranno svuotati con frequenza stabilita dal Comune sulla base effettive necessità e modalità del servizio.

La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità indicate al successivo art. 40.

I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per le attività di Smaltimento.

Articolo 22 - GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

La raccolta dei rifiuti ingombranti viene effettuata di norma attraverso il conferimento del cittadino nell'area multiraccolta, tale conferimento è regolato dal successivo art. 28.

Potrà essere effettuata la raccolta con il sistema "porta a porta" su chiamata telefonica, con idonea manodopera e adeguate attrezzature, con frequenza minima mensile, secondo le seguenti modalità qualora ostacoli oggettivi impediscano all'utente il conferimento nel centro multiraccolta (persone non automunite, grosse quantità, ecc.).

Il conferimento di talune tipologie di rifiuti ingombranti (elettrodomestici, apparecchi radio-televisivi, computers, condizionatori d'aria, ecc.) può essere effettuato direttamente dal produttore ad un centro di raccolta e/o un rivenditore autorizzati.

Per questa frazione di Rifiuto si dovrà provvedere ad una sua suddivisione in materiali riciclabili o riutilizzabili (quali a esempio i materiali ferrosi, vetro ecc.) da avviare al riutilizzo. Le frazioni residue verranno avviate allo Smaltimento.

Articolo 23 - GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Al fine di ottimizzare e ridurre la quantità di rifiuti, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilabili agli urbani provenienti da attività di tipo economico-produttivo, che verranno suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, con le caratteristiche dei Rifiuti Domestici.

Articolo 24 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, e' fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 9 nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

A tal fine il Comune effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e/o presso punti vendita, per tali contenitori valgono le norme previste all'articolo 18. In particolare:

- le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori . Tali contenitori sono posizionati a cura dell'Amministrazione Comunale in prossimità o presso punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi, e anche nelle stazioni e nelle piazzole o aree dove sono eventualmente sistemati i contenitori per gli altri tipi di rifiuti.

- i farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati nei pressi di tutte le farmacie, ubicate nel territorio del Comune e/o nei pressi del Distretto sanitario di base, studi medici.

- i rifiuti pericolosi di cui ai punti a.2), a.4), a.6), a.7), b1) e b2) dell'art. 9 devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa presso un centro di raccolta autorizzato ovvero negli appositi contenitori, se predisposti.

I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti, e comunque con cadenza minima, tale da garantire l'utilizzo degli stessi. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per questa raccolta verranno effettuate con le modalità previste dal successivo articolo 40 con frequenza minima semestrale.

I Rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutte gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Articolo 25 - ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'articolo 23 del decreto Legislativo N. 22/97, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi del centro multiraccolta, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

All'atto dell'istituzione la Giunta Comunale stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Articolo 26 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro e dotate delle necessarie autorizzazioni possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti Urbani Domestici e/o Assimilati o partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o altri enti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello di Bacino.

Articolo 27 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

L'Amministrazione Comunale cura, anche con il coordinamento dell'Ente di Bacino, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.

Inoltre, potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

Articolo 28 - CENTRO MULTIRACCOLTA

Il centro multiraccolta (ecocentro), è finalizzato alla raccolta dei rifiuti conferiti direttamente dagli utenti del servizio di raccolta dei RSU.

Nel centro vengono raccolte di norma le seguenti frazioni di rifiuto:

- SECCO NON RICICLABILE
- VERDE
- UMIDO

- CARTA
- PLASTICA (contenitori in plastica per liquidi)
- VETRO
- LATTINE
- BARATTOLI
- INGOMBRANTI

Tali raccolte vanno ad integrare quelle previste agli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24.

Gli utenti del servizio possono accedere al centro solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro. Quando il centro è chiuso e/o non presidiato, è vietato sia l'accesso che il conferimento dei rifiuti.

Gli utenti, anche abituali, dovranno sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per le indicazioni relative al conferimento.

Il centro multiraccolta deve essere gestito e controllato da personale autorizzato che avrà cura di mantenerlo pulito e in ordine.

Le varie tipologie di rifiuto devono essere conferite in zone delimitate, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, multibenne, altri contenitori, ...) per quel tipo di rifiuto.

I contenitori una volta riempiti dovranno essere prelevati e inviati a recupero o smaltimento senza causare alcuna interruzione della possibilità di conferimento degli utenti nel centro multiraccolta.

Nel centro di raccolta potranno essere eseguite cernite, suddivisioni (es. sugli ingombranti) o pretrattamenti (es. Imballaggio), da parte di personale autorizzato, tali da consentire l'avvio a recupero di particolari frazioni di RSU.

Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per le raccolte all'interno dell'area verranno effettuate con le modalità previste dal successivo articolo 40.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Articolo 29 - DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

Il presente titolo disciplina le attività di Gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani :

- 1) Rifiuti Urbani Esterni, come definiti al precedente articolo 6;
- 2) Rifiuti Urbani Cimiteriali, come definiti al precedente articolo 6.

Articolo 30 - SPAZZAMENTO

Il servizio di spazzamento viene effettuato nelle zone previste in dettaglio in sede di approvazione del Contratto di gestione del Servizio, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo la cui pulizia è a carico del concessionario.

All'interno di tali zone, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole stradali e spartitraffico;
- e) le aree di corredo alle strade;
- f) i percorsi pedonali e ciclabili;
- g) qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- h) le aiuole, tazze di alberature stradali, giardini e le aree verdi.

La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi programmati, da effettuarsi in giorni feriali.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

Lo spazzamento meccanizzato dovrà essere realizzato avendo particolare riguardo a non procurare lesioni alla pavimentazione stradale.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte nei giorni e nelle fasce orarie previste dal Comune e/o quando è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale è a carico degli Enti competenti.

Articolo 31 - SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE

Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento. I tratti stradali

interessati dal servizio saranno eseguiti con idonea frequenza nel periodo autunnale e/o secondo le necessità dell'andamento climatico.

Lo spazzamento delle foglie viene eseguita dagli operatori addetti allo spazzamento.

Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento.

Articolo 32 - CESTINI STRADALI - RACCOGLITORI ECOLOGICI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, comprese le aree verdi attrezzate (parchi e giardini), il Comune e/o l'Ente gestore provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini portarifiuti e dei raccoglitori ecologici. Detti cestini e raccoglitori non potranno essere usati per il conferimento dei Rifiuti Urbani Interni.

E' inoltre vietato eseguire scritte su tali contenitori ed affiggere targhette di qualsiasi dimensioni, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

I cestini o raccoglitori vengono svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti secondo necessità o previsione minima eventualmente stabilita nel contratto di servizio. Nel caso il servizio non sia compreso nell'appalto, il recupero dei rifiuti sarà effettuato dagli operatori ecologici del Comune.

Articolo 33 - RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

Riguarda in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia.

Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.

Il servizio sarà eseguito su specifica richiesta dell'Amministrazione con le modalità che saranno previste nel contratto di gestione dei rifiuti urbani. Nel caso il servizio non sia compreso nel contratto, il recupero dei rifiuti sarà effettuato dagli operatori ecologici del Comune o da Ditta specializzata appositamente incaricata nelle forme di legge.

Articolo 34 - PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori e/o sacchetti predisposti e gestiti dal servizio di raccolta ovvero depositati lungo i marciapiedi in appositi sacchetti con le medesime modalità previste dall'art. 13.

I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi di norma in sacchi in materiale biodegradabile.

Articolo 35 - POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, le griglie, le caditoie, i tombini, i pozzetti stradali devono essere mantenuti puliti.

La pulizia straordinaria, con il lavaggio e lo svuotamento completo e l'eliminazione dei detriti verrà svolta di norma una volta all'anno utilizzando un apposito mezzo di "espurgo".

E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Articolo 36 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Articolo 37 - ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

Il Comune effettua la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base) e il diserbamento periodico dei cigli delle strade e marciapiedi, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno e all'ambiente circostante.

Articolo 38 - SGOMBERO NEVE

In caso di nevicate il Comune deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante :

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di breccia e/o di miscele crioidratiche, o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Nel caso di aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.

Articolo 39 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA

Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato, nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

Articolo 40 - LAVAGGIO DEI CONTENITORI

Nel servizio "porta a porta" la pulizia dei contenitori è a cura degli utilizzatori, che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Assieme ai contenitori verranno lavati e disinfettati pure i luoghi sui quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori. Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori saranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quant'altro.

Nel caso di servizio di raccolta differenziata con contenitori stradali, oppure quando siano di dimensioni tali da renderne impossibile o disagiata la pulizia e la manutenzione da parte degli utenti (quali

bidoni, cassonetti, benne con capacità > a 250 lt.) l'Amministrazione Comunale, tramite l'Ente gestore che effettua la raccolta dei rifiuti, provvederà alla corretta pulizia e disinfezione dei contenitori stessi con cadenze adeguate in funzione della frazione di rifiuto raccolta.

Articolo 41 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI INEDIFICATI

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, prospicienti o situati nelle vicinanze di luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare ecc..

In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Articolo 42 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nel presente regolamento. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i RSU Interni.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Articolo 43 - CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, hanno l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).

In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio che può rivalersi sui responsabili.

Articolo 44 - DISPOSIZIONI DIVERSE

Il proprietario e il costruttore che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sono obbligati a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei Regolamenti Comunali.

Articolo 45 - AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Articolo 46 - LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione delle strade, delle piazze, dei viali, dei sottopassaggi veicolari e pedonali ricadenti all'interno delle zone dove è previsto lo spazzamento, deve essere eseguito su specifica richiesta del Comune.

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o impreveduti.

Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.

Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura non superiore ai 10 Km/h, in modo da spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

Articolo 47 - GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Ai sensi del precedente articolo 6 per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie con esclusione di resti mortali;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie con esclusione di resti mortali.

I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

E' ammessa la raccolta differenziata dei rifiuti sopra citati al fine di avviarli a recupero.

I rifiuti cimiteriali di cui alle lett. b) e c) vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi. In particolare, i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente in appositi contenitori a tenuta ed avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica, all'incenerimento in impianto idoneo, oppure reinterrati all'interno del cimitero e, solo in casi eccezionali, avviati in discarica di prima categoria.

I residui metallici, come a esempio lo zinco del feretro, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, potranno essere recuperati tramite rottamazione dopo che sia stata ottenuta la completa igienizzazione degli stessi.

Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.

Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Articolo 48 - PRINCIPI FONDAMENTALI

La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43.

In particolare, la gestione del servizio deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del Capo III della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 49 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale debitamente motivate nella delibera consiliare, la gestione del servizio può essere effettuata con una delle modalità di cui all'art. 22, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale di cui all'art. 30 del D.Lgs. 22/97 o aventi altra idonea autorizzazione prevista dal D.Lgs. 22/97.

L'atto di concessione deve tra l'altro contenere:

- a) la previsione dell'esercizio della facoltà di riscatto da parte del Comune;
 - b) l'obbligo della regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
 - c) le modalità della vigilanza sul servizio;
 - d) il canone dovuto per la concessione, ovvero la partecipazione del Comune agli utili d'impresa;
 - e) i corrispettivi dovuti al concessionario per gli immobili e per gli impianti eventualmente ceduti dal Comune;
 - g) le modalità per l'esercizio del diritto di devoluzione, ossia del trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli immobili, degli impianti e delle relative pertinenze;
 - h) le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
 - i) i casi di decadenza e di revoca.
- l) l'obbligo del rispetto dei principi fondamentali del precedente art. 48.

Ogni altro profilo dei rapporti tra Comune e concessionario sono regolati dall'apposito contratto di gestione servizio.

Articolo 50 - MEZZI DI RACCOLTA

Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasferralza è effettuato con idonei automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.

Gli automezzi di cui ai commi precedenti possono essere autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.

Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare la compattazione dei rifiuti e garanzie di igienicità, anche in relazione alla notevole distanza dal centro di smaltimento, il Servizio propone all'Amministrazione comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengano stoccati provvisoriamente in appositi containers, oppure riversati direttamente negli autocompattatori.

Le stazioni di trasfereza sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati e della quantità dei rifiuti raccolti.

Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito ;

I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti; le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.

Articolo 51 - DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI E MODALITA' DI PESATURA

Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al Servizio avviene a cura del Servizio stesso presso la discarica in esercizio nel Bacino, o altri impianti autorizzati dalla Regione .

Il riciclaggio dei contenitori ed imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica, carta ed altre frazioni nonché dell'umido e del verde, oggetto della raccolta differenziata, avviene avvalendosi delle indicazioni fornite dal Consorzio di Bacino e non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

L'Ente Gestore provvede alla pesatura dei rifiuti prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento, ed i relativi dati resi disponibili all'Amministrazione Comunale ed all'utente suddivisi per flussi.

Le pesate vengono effettuate sulla pesa comunale o presso strutture autorizzate dal Comune, da ogni automezzo. Gli attestati di pesatura mensili devono essere fatti pervenire all'Amministrazione Comunale entro i primi quindici giorni del mese successivo.

Il quantitativo di cui al comma precedente devono essere riportati in dettaglio con relazione almeno semestrale, secondo le modalità previste dal contratto di servizio.

Il Comune potrà adottare le procedure di etichettatura e pesatura dei singoli contenitori.

TITOLO V

VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 52 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo N. 22/97 e le relative norme tecniche, di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

Articolo 53 - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In attuazione al disposto dell'articolo N. 104, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977 N. 616 e dell'articolo N. 20 del Decreto Legislativo N. 22/97, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

Ai sensi dell'articolo N. 55 del Decreto Legislativo N. 22/97 all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniaria previste dal presente Regolamento provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni conseguenti all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, al conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani ed al mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati per le quali è competente il Comune.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle UU.SS.LL., ai sensi della legislazione regionale in materia.

Articolo 54 - CONTROLLI E VIGILANZA

A far tempo dall'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, gli Organi di Polizia, oltre che i dipendenti a ciò formalmente incaricati, assicurano il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Articolo 55 - SANZIONI

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento nonché per le infrazioni alle norme regolamentari del Decreto Legislativo N. 22 del 5 febbraio 1997, si applicano le disposizioni di cui agli

articoli dal N. 50 al N. 54 di detto decreto e quelle previste dalle LR N. 33/ 85 e N. 28/90, nonché quelle previste dagli artt. da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni. (vedi allegato A, al presente Regolamento).

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente regolamento si osserveranno le norme stabilite dal Capo I, sez. 1[^] e 2[^], della L. 24/11/1981 n. 689.

L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dagli Organi di Polizia nonché dai funzionari competenti al controllo del servizio.

Articolo 56 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la ripubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

ALLEGATO A

NORME SANZIONATORIE

Art.	Descrizione	Minima	Massima
D.Lgs. 22/97			
14 D.Lgs. 22/97	Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee	200.000	1.200.000
43 - c. 2 D.Lgs. 22/97	Conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta RSU (dal 1/1/98)	200.000	1.200.000
44 - c. 1 D.Lgs. 22/97	Mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati	200.000	1.200.000
Art.	Descrizione	Minima	Massima
Regolamento			
8 lett. a	Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta	50.000	500.000
8 lett. b	Esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti nel giorno e fuori dall'orario di raccolta del servizio porta a porta	50.000	500.000
8 lett. c	Danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di smaltimento pubblico	100.000	1.000.000
8 lett. d	Intralciare l'opera degli addetti al servizio	50.000	500.000
8 lett. e	Conferire materiali accesi o non completamente spenti	100.000	1.000.000
8 lett. i	Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico (bucce, carta, escrementi di animali ecc.)	50.000	500.000
8 lett. l	Spostare i contenitori per la raccolta dei Rifiuti	50.000	500.000
8 lett. m	lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura	100.000	1.000.000
8 lett. n	deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti	50.000	500.000
13 lett. c	Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati, liquidi ecc.	50.000	500.000
13 lett. f	Inserire vetro nei sacchetti per la raccolta	50.000	500.000

34, 36, 42, 45	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico	50.000	500.000
41, 43, 44 - c. 1	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree private e dei cantieri edili o simili	50.000	500.000
44 - c. 2	Uso improprio o affissione di manifesti sulle attrezzature per il conferimento dei rifiuti	50.000	500.000
	Altre violazioni non contemplate nelle precedenti voci	50.000	1.000.000